Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 21 agosto 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 1147.
Approvazione della Convenzione stipulata in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940, per l'esercizio delle linee di navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940 per l'esercizio delle linee di navigazione aerea.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 17 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione italo-spagnola per l'esercizio delle linee di navigazione aerea

Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia e *Francisco Franco Bahamonde, Capo dello Stato spagnolo, Generalissimo degli Eserciti nazionali,* convinti dell'interesse che per le due Nazioni riveste la regolamentazione del traffico aereo, e considerando insufficiente quanto in materia venne concordato nel Trattato italo-spagnolo firmato in Santander il 15 agosto 1927 e nel suo Protocollo addizionale del 3 ottobre 1928, di comune accordo decidono di procedere alla sua sostituzione con la presente Convenzione, e, a questo scopo, nominano come loro rispettivi plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

S. E. il Generale di squadra aerea Aldo Pellegrini e

S. E. il Generale Gastone Gambara, Ambasciatore di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia e

Il Capo dello Stato Spagnolo, Generalissimo degli Eserciti nazionali:

S. E. Don Juan Beigbeder y Atienza, Ministro degli affari esteri, ecc.,

i quali, dopo di essersi scambiati i loro pieni poteri e di averli riconosciuti redatti in buona e debita forma, concordano su quanto segue:

Art. 1.

Il Governo spagnolo concede all'impresa di navigazione aerea italiana, che sarà opportunamente designata dal Governo italiano, la necessaria autorizzazione per esercitare le seguenti linee aeree, per il trasporto di persone, corrispondenza postale e merci:

A) Roma-Genova-Marsiglia-Barcellona-Roma, con facoltà di effettuarne il percorso in qualsiasi senso.

B) Roma-Barcellona-Madrid-Lisbona, con facoltà di prolungamento nei due sensi.

C) Roma-Siviglia o Malaga-Villa Cisneros e oltre con allacciamento fra Malaga o Siviglia e Lisbona.

Resta inteso che lo scalo di Siviglia funzionerà fin tanto che le condizioni tecniche dell'aeroporto di Malaga non permetteranno il suo uso, agli effetti del collegamento con le linee transatlantiche; quando l'aeroporto di Malaga possederà le condizioni tecniche necessarie, lo scalo di Malaga sostituirà definitivamente quello di Siviglia.

Rimane altresì inteso che il collegamento fra Malaga — provvisoriamente Siviglia — e Lisbona, autorizzato per questa linea, non avrà carattere industriale, escludendo da esso il trasporto di passeggeri e mercanzie e rimanendo, per conseguenza, riservato al trasporto della corrispondenza postale.

D) Roma-Pollenza-Melilla, con facoltà di prolungamento nei due sensi, fuori dei limiti territoriali spagnoli di sovranità o di protettorato e senza altri scali nei suddetti territori. Questa concessione decadrà nel momento in cui una impresa nazionale spagnola di traffico aereo incomincerà ad esercire una linea sull'itinerario Pollenza-Melilla. In tal caso l'impresa italiana cesserà totalmente la sua attività entro il termine di novanta giorni a partire da quello in cui l'Amministrazione spagnola le avrà notificato l'inizio del suddetto esercizio.

Art. 2.

Il Governo italiano concede all'impresa di navigazione aerea spagnola, opportunamente designata dal Governo spagnolo, l'autorizzazione necessaria all'esercizio delle seguenti linee di navigazione aerea, per il trasporto di persone, corrispondenza postale e merci:

A) Barcellona-Marsiglia-Genova-Roma-Barcellona, con facoltà di effettuare il percorso in qualsiasi senso.

B) Lisbona-Madrid-Barcellona-Roma-Napoli, con facoltà di prolungamento in ambo i sensi o con derivazione per Monaco o per la Svizzera.

C) Nel caso che la Spagna stabilisca una linea per l'Oriente, le si concederà il libero transito per l'Africa Italiana, come pure il diritto di atterraggio in quegli scali che il buon funzionamento della linea esigerà.

Art. 3.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, per quanto riguarda, l'esercizio del traffico aereo, oggetto della presente Convenzione, a concedersi un trattamento di completa reciprocità.

Art. 4.

Le imprese concessionarie dell'esercizio del traffico aereo sulle linee indicate negli articoli 1° e 2°, potranno impiegare per detto esercizio qualsiasi tipo d'apparecchio, sempre che ciò sia autorizzato dall'Amministrazione aeronautica del rispettivo Paese.

Art. 5.

La gestione delle linee citate negli articoli 1° e 2° della presente Convenzione, potrà iniziarsi simultaneamente od in epoche diverse, per tutte o alcune delle suddette linee.

Nel caso che l'inizio dell'esercizio di dette linee di traffico aereo non fosse simultaneo, quei tratti degli itinerari per i quali non coincidono le concessioni, cui si riferiscono gli articoli 1° e 2° della presente Convenzione, saranno eserciti liberamente dalla impresa interessata.

Art. 6.

Per i tratti degli itinerari indicati negli articoli 1° e 2° della presente Convenzione, per i quali coincidono le concessioni, cui i detti articoli si riferiscono, le imprese italiana e spagnola si metteranno d'accordo per determinare le norme alle quali deve sottostare l'esercizio delle rispettive concessioni, in un regime di reciprocità. I contratti relativi a detti accordi non si perfezioneranno fini tanto che non siano stati approvati dalle Amministrazioni aeronautiche di entrambi gli Stati.

Art. 7.

Ciascuna delle Compagnie designate per la realizzazione delle linee indicate negli articoli 1° e 2°, comunicherà alle Autorità competenti dell'altro Stato, almeno quattro settimane prima dell'entrata in vigore, gli orari e le possibilità di coincidenze con altre linee aeree, nonchè la frequenza del servizio, e indicherà, entro lo stesso termine di tempo, il tipo di materiale che impiegherà.

Art. 8.

Le Amministrazioni postali dei due Stati si metteranno d'accordo sull'uso delle linee per il trasporto di effetti postali.

Art. 9.

Le Alte Parti contraenti potranno sostituire liberamente ed in qualsiasi momento le loro rispettive Imprese esercenti il traffico aereo di cui agli articoli 1° e 2° della presente Convenzione, subentrando la nuova designata, in tutti i diritti e gli obblighi di quella sostituita. In nessun caso questa sostituzione giustificherà, da parte dell'Impresa sostituita, la richiesta di indennizzi di qualsiasi specie e l'esercizio di azioni giudiziarie di qualsiasi ordine, nei confronti dello Stato che autorizzò la concessione.

Art. 10.

Le Compagnie concessionarie osserveranno e faranno osservare, sotto la loro responsabilità, al proprio personale ed ai passeggeri che viaggiano sulle loro linee le leggi, i regolamenti e, in generale, la legislazione vigente in ciascuno dei due Stati. Risponderanno specialmente del puntuale adempimento a tutte le prescrizioni relative alla navigazione aerea, alla legislazione doganale e fiscale, ed a quelle applicabili in materia di commercio estero, di mercanzie o di divise, e alla sicurezza, ordine pubblico e sanità sul trasporto di persone e cose.

Art. 11.

La recidiva nelle contravvenzioni di qualsiasi specie alle leggi, regolamenti e, in genere, alla legislazione vigente in ognuno dei due Stati, che potrebbe avverarsi durante l'esercizio delle linee di navigazione aerea previste dalla presente Convenzione, porterà con sè la revoca del funzionario responsabile dell'osservanza di quelle disposizioni. Quando la contravvenzione abbia un carattere di speciale gravità, darà luogo alla rescissione della concessione dell'esercizio del traffico aereo, in danno dell'Impresa responsabile. In ambo i casi le dette sanzioni si applicheranno a domanda dell'Autorità aeronautica superiore dello Stato pregiudicato.

Art. 12.

In caso di atterraggio forzoso o di qualsiasi altro incidente ad un apparecchio della Compagnia designata da una delle Alte Parti contraenti, nel territorio dell'altra, le Autorità locali saranno obbligate a prestare la stessa assistenza che è prevista per gli apparecchi stranieri dalla legislazione vigente, con abbuono delle spese che questa assistenza comporta.

Art. 13.

Ciascuna delle imprese concessionarie per l'esercizio delle linee aeree previste dagli articoli 1° e 2° della presente Convenzione, potrà usufruire delle aviorimesse per il ricovero degli apparecchi, delle installazioni di manovra, dei terreni e dei locali adibiti come officine di riparazione, dei magazzini, degli uffici dell'aeroporto, delle stazioni radiotelegrafiche e dei servizi metereologici appartenenti allo Stato concedente. A tale scopo, i citati elementi saranno posti, da ognuna delle Alte Parti contraenti, a disposizione dell'impresa concessionaria designata dall'altra, alle condizioni vigenti per le imprese nazionali. Identiche disposizioni si applicheranno nei riguardi del personale adibito al servizio a terra, utilizzandosi per ognuna delle imprese concessionarie l'organizzazione corrispondente dello Stato che autorizzò la concessione. Le Alte Parti contraenti faciliteranno, ugualmente, nei limiti del possibile, il rifornimento dei combustibili.

Art. 14.

Gli apparecchi adibiti all'esercizio delle linee aeree stabilite dalla presente Convenzione, come i loro motori ed i loro pezzi di ricambio, saranno importati in franchigia doganale temporanea nei due Stati.

Le provviste di bordo, destinate ad essere consumate durante il viaggio e necessarie al viaggio stesso, ad eccezione del combustibile (benzina o lubrificanti) che è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 15°, nella parte applicabile alla manutenzione e alla conservazione degli apparecchi, sono esenti dal pagamento dei diritti doganali e dalle imposte di qualsiasi genere, sempre è quando siano sottoposti al controllo dell'Autorità doganale competente.

Si eserciterà, nello stesso modo, il controllo doganale previsto dalla legislazione di ognuno degli Stati, sopra i passeggeri e le mercanzie di ogni genere in transito. Gli uni e le altre saranno esenti dal pagamento dei diritti di dogana, al passaggio per il territorio di ognuna delle Alte Parti contraenti.

Art. 15.

Il combustibile (benzina e lubrificanti) usato dagli apparecchi impiegati per l'esercizio delle linee aeree, autorizzate dalla presente Convenzione, sarà importato ed esportato alle seguenti condizioni:

1° all'atterraggio, il combustibile contenuto nei serbatoi dell'apparecchio, sarà ammesso in transito franco di diritti doganali e di ogni tassa. Se fosse necessario scaricare dall'apparecchio il combustibile che trovasi a bordo, questa operazione si compirà a carattere temporaneo e sotto il controllo doganale;

2° alla partenza il combustibile imbarcato sui menzionati apparecchi, allo scopo di raggiungere per via aerea punti di destino situati in territorio straniero, sarà esente da tasse doganali o imposte qualsiasi.

Art. 16.

Per quanto ri riferisce alla esecuzione della presente Convenzione, nei limiti fissati dai precedenti articoli, ci si atterrà a quello che, previo contatto diretto, decideranno di comune accordo e in ambiente di completa reciprocità, le Supreme Autorità aeronautiche di entrambi gli Stati.

Art. 17.

Le presente Convenzione dovrà essere ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati in Roma nel più breve lasso di tempo possibile.

Le Alte Parti contraenti fissano la sua validità per un periodo di cinque anni, a partire dalla data dello scambio delle ratifiche. Scaduto questo termine, la Convenzione s'intenderà tacitamente rinnovata per periodi di un anno se una qual-

siasi delle Alte Parti contraenti non la denuncierà per lo meno con sei mesi di anticipo sulla data di scadenza del periodo in corso.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in Madrid il 12 di aprile dell'anno 1940, in due esemplari redatti in italiano ed in spagnolo, aventi entrambi il medesimo valore.

ALDO PELLEGRINI — JUAN BEIGBEDER

GASTONE GAMBARA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 27 luglio 1940-XVIII, n. 1148.

Attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale portuaria è conferita, nell'esercizio delle attribuzioni inerenti al loro servizio, anche la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. In tale veste essi sono soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 luglio 1940-XVIII, n. 1149.

Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito per la Milizia nazionale portuaria l'avanzamento straordinario per merito di guerra, conferibile in tempo di guerra agli appartenenti a reparti operanti che sul campo di battaglia abbiano esercitato, in modo eminente, azione di comando.

Art. 2.

Per tempo di guerra, agli effetti della presente legge, si intenderà quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Art. 3.

Per la promozione straordinaria per merito di guerra non si applicano i periodi minimi di servizio o di permanenza nel grado prescritti per gli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria.

La promozione viene effettuata ancorchè non esista vacanza nel ruolo del grado superiore. L'eccedenza così risultante verrà assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Le eventuali proposte di avanzamento saranno trasmesse al Comando della Milizia nazionale portuaria accompagnate da una sintetica motivazione.

Art. 4.

La proposta di promozione straordinaria per merito di guerra dell'ufficiale è sottoposta dal comandante della Milizia nazionale portuaria al Ministro per le comunicazioni, e la promozione decorre dalla data di approvazione da parte del Ministro stesso. Nel decreto Reale sarà riportata la definitiva motivazione.

Art. 5.

La promozione straordinaria per merito di guerra dei sottufficiali, militi scelti e militi decorre ad ogni effetto dalla data del decreto Ministeriale e viene conferita su proposta del comandante della Milizia nazionale portuaria.

Art. 6.

Sono estese agli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria le disposizioni contenute negli articoli da 140 a 145 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali in tempo di guerra, e negli articoli da 9 a 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, per quanto riguarda, nell'istesso tempo, l'avanzamento dei sottufficiali, militi scelti e militi, intendendosi sostituita, per gli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria, la competenza del Ministro per le comunicazioni a quella del Ministro per la guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 1150.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per la tramvia Udine-S. Daniele.

N. 1150. R. decreto 23 maggio 1940-XVIII, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio per la tramvia Udine-S. Daniele, costituito fra la provincia di Udine e i comuni di Udine, S. Daniele del Friuli, Fagagna, Martignacco, Rive d'Arcano, Ragogna, Maiano, Dignano, Coseano, Moruzzo e Tavagnacco.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 1151.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Cosma e Damiano, in Palermo.

N. 1151. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Cosma e Damiano, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. 1152.

Autorizzazione alla « Fondazione Unione militare per il 1° corpo d'armata » ad accettare un'offerta.

N. 1152. R. decreto 12 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, la « Fondazione Unione militare per il 1° corpo d'armata » è autorizzata ad accettare l'offerta di nominali L. 28.300, rendita 5 %, proveniente da oblazioni volontarie di ufficiali del 1° corpo d'armata, e viene sostituito l'art. 1 dello statuto organico dell'ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 luglio 1940-XVIII, n. 1153.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato.

N. 1153. R. decreto 16 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata la donazione allo Stato di alcuni immobili d'interesse archeologico siti in Anacapri da parte del dott. Axel Munthe.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII, n. 1154.

Autorizzazione al Regio istituto italiano di numismatica ad accettare un lascito.

N. 1154. R. decreto 24 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto italiano di numismatica viene autorizzato ad accettare il lascito del medagliere del senatore Enrico Mazzoccolo, da questi disposto con testamento olografo in data 15 dicembre 1938-XII.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1940-XVIII.

Norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1939-XVII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle susine.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, commercialmente maturi, esenti da lesioni o da screpolature non cicatrizzate, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.

I frutti devono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

Non è consentita l'esportazione di susine conservate in frigorifero che abbiano subito alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche o di resistenza.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Possono essere distinti con la qualifica « extra », salvo quanto stabilito al quarto comma dell'art. 4, i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino bene coloriti in rapporto alla varietà, con sufficiente pruina per le varietà che la comportino ed immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

E' vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a cm. 8, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati, secondo la loro grossezza, nelle seguenti categorie:

con circonferenza superiore a 17 cm.: da distinguersi con le lettere *AAA;*

con circonferenza da 15 a 17 cm.: da distinguersi con le lettere *AA;*

con circonferenza da 13 a 15 cm.: da distinguersi con la lettera *A;*

con circonferenza da 10,5 a 13 cm.: da distinguersi con la lettera *B;*

con circonferenza da 8 a 10,5 cm.: da distinguersi con la lettera *C.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

I frutti delle categorie *B* e *C* non possono essere qualificati « extra ».

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferite al numero dei frutti contenuti in ciascun imballaggio:

per prodotto di qualifica « extra »: 10 % di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'articolo 2;

per prodotto senza qualifica: 10 % di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, con esclusione di frutti affetti da marciume;

10 % di frutti con circonferenza inferiore o superiore di non oltre mezzo centimetro ai limiti fissati per ogni categoria all'art. 4, con esclusione di frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle susine possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — Cassettina con coperchio, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 5-10 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 5; *fondo* e *coperchio* di sei pezzi longitudinali, larghi non meno di mm. 30 e spessi mm. 5, intervallati al massimo di mm. 30 e tre listelli trasversali esterni. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 20 % del peso lordo nel caso di impacco ad un solo strato ed il 15 % nel caso di impacco a due strati.

L'uso della cassettina non è ammesso per l'esportazione di susine delle categorie di calibrazione *B* e *C*.

2. — Cassetta aperta accatastabile, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 10-13 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di uno o di due pezzi uguali combacianti, spessi mm. 5; *fiancate* di uno o due pezzi uguali combacianti, spessi mm. 8; *fondo* di più pezzi trasversali combacianti, spessi mm. 5, inchiodati sotto le fiancate ed uno o due listelli longitudinali esterni aggraffati alle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali oppure smussatura delle tavolette estreme del fondo in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale e il bordo smussato della tavoletta. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli orizzontali esterni, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

3. — Gabbia aperta accatastabile, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 20-22 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* e *fiancate* di due o tre pezzi uguali spessi mm. 5 e di un listello largo mm. 25 e spesso mm. 8 costituente il bordo inferiore, tutti orizzontali e intervallati di mm. 10-15; *fondo* di più pezzi trasversali, larghi almeno mm. 60 e spessi mm. 5, intervallati di mm. 10-15, inchiodati sul bordo superiore dei listelli inferiori delle fiancate e quelli estremi smussati in coincidenza dei cantonali e inchiodati anche sul bordo superiore dei listelli inferiori delle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo, sotto i listelli inferiori delle fiancate e delle testate e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 10 % del peso lordo.

4. — Paniere con manico, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* e *fiancate* di lamine di legno tranciato intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio; *fondo* e, quando l'imballaggio ne è dotato, *coperchio* di lamine di legno tranciato intrecciate e di due listelli esterni inchiodati in coincidenza delle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 25. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 10 % del peso lordo.

5. — Cestello con manico e coperchio, di lamine di legno tranciato, del contenuto netto minimo di kg. 3,200, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 29 e larghezza cm. 15-16, misurate al bordo superiore altezza cm. 14-16. La tara, compreso i materiali di impacco, non deve superare il 10 % del peso lordo.

I cestelli devono essere raggruppati, in numero di tre, in un sovraimballaggio a gabbia avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 16 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* e *fiancate* di due listelli orizzontali e *fondo* di due listelli longitudinali equidistanti, spessi mm. 8 e larghi mm. 25 ad eccezione di uno o di entrambi i listelli superiori delle testate che devono essere larghi mm. 50; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; i listelli del fondo devono essere inchiodati sul bordo superiore dei listelli inferiori delle testate; quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati esterni della sezione orizzontale dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure, tali misure devono essere ridotte del 20 %.

Gli imballaggi ed i sovraimballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può altresì stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni degli imballaggi ammessi.

Art. 7.

Impacco.

I frutti delle categorie di calibrazione *AAA, AA* e, limitatamente ai frutti di qualifica « extra », quelli della categoria di calibrazione *A,* devono essere impaccati a strati ordinati con disposizione « diagonale ».

Nelle cassettine con coperchio l'impacco deve essere effettuato ad un solo strato per i frutti delle categorie di calibrazione *AAA* e *AA* e a due strati per i frutti della categoria di calibrazione *A*.

Nelle cassette aperte accatastabili l'impacco deve essere effettuato a due strati per i frutti delle categorie di calibrazione *AAA* e *AA,* a tre strati per i frutti delle categorie di calibrazione *A* e *B* e a quattro strati per i frutti della categoria di calibrazione *C*. I frutti delle categorie di calibrazione *B* e *C* e, limitatamente ai frutti senza qualifica, quelli della categoria di calibrazione *A,* possono essere posti negli imballaggi aperti accatastabili anche alla rinfusa.

L'impacco dei frutti deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità.

L'uso di materiale d'impacco e l'incartamento dei singoli frutti è obbligatorio per il prodotto di qualifica « extra » e facoltativo per il prodotto esportato senza qualifica. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri importatori, può modificare le condizioni d'impacco e d'avvolgimento dei frutti stabilite nel presente articolo.

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono figurare nell'ordine di cui sopra, su di una testata delle cassettine, delle cassette, delle gabbie, dei panieri e dei sovraimballaggi, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata e sui cestelli. Sui panieri e sui cestelli le indicazioni possono figurare sul coperchio o sul manico oppure su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 x 5, saldamente assicurato all'imballaggio. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 5 o 7 se applicato sulle cassette, di cm. 3 o 5 se applicato sulle cassettine e sulle gabbie e di cm. 3 se applicato sui panieri, sui sovraimballaggi, sui cestelli e sui cartellini; le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Art. 9.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 10.

Controllo.

Tutte le spedizioni di susine dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare susine deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in zone non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al Centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da zone non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi di imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di susine rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella allegata al presente decreto. In tale caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire, per le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di susine devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di susine che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 10 giugno 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 142 del 19 giugno 1939-XVII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella dei Centri di controllo per l'esportazione delle susine

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Piemonte	Alba
Lombardia	Milano
Venezia Tridentina	Bolzano Trento
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Imola Ferrara Modena Vignola Lugo Massalombarda Cesena
Toscana	Pisa
Marche e Abruzzi (1)	S. Benedetto del Tronto
Abruzzi (2)	Francavilla a Mare
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Catania Messina

(1) Stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara escluse quelle appartenenti a detta linea.
(2) Escluse le stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara non appartenenti a detta linea.

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1940-XVIII.
Norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;
Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1938-XVI, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle pesche.
Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.
Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, commercialmente maturi, esenti da lesioni o da screpolature non cicatrizzate, da ammaccature, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.
I frutti devono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.
Non è consentita l'esportazione di pesche conservate in frigorifero che abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche o di resistenza.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.
L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone.

Art. 3.
Qualifiche di selezione.

Possono essere distinti con la qualifica « extra », salvo quanto stabilito al comma quinto dell'art. 4, i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alla varietà e alla zona di produzione ed immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Art. 4.
Categorie di calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai cm. 16, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.
I frutti devono essere calibrati, secondo la loro grossezza, nelle seguenti categorie:
con circonferenza superiore a 25 cm.: da distinguersi con le lettere AAA;
con circonferenza da 23 a 25 cm.: da distinguersi con le lettere AA;
con circonferenza da 21 a 23 cm.: da distinguersi con la lettera A;
con circonferenza da 19 a 21 cm.: da distinguersi con la lettera B;
con circonferenza da 17,5 a 19 cm.: da distinguersi con la lettera C;
con circonferenza da 16 a 17,5 cm.: da distinguersi con la lettera D.
È ammessa una categoria supplementare, da 15 a 16 cm. di circonferenza, per i frutti esportati entro il 31 luglio, da distinguersi con la lettera E.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.
I frutti delle categorie C, D ed E non possono essere qualificati « extra ».

Art. 5.
Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferite al numero dei frutti contenuti in ciascun imballaggio:
per prodotto di qualifica « extra »: 6 % di frutti con requisiti qualitativi inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione ma non inferiori a quelli stabiliti all'articolo 2;
per prodotto senza qualifica: 6 % di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, con esclusione di frutti affetti da marciume o dal « mal della scatola » esternamente rilevabile;

10 % di frutti di conconferenza inferiore o superiore di non oltre un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria all'art. 4, con esclusione di frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo e terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle pesche possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — CASSETTINA CON COPERCHIO, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 6-13 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 5; *fondo e coperchio* di sei pezzi longitudinali, larghi non meno di mm. 30 e spessi mm. 5, intervallati al massimo di mm. 30 e tre listelli trasversali esterni. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 20 % del peso lordo nel caso di impacco a un solo strato ed il 15 % nel caso di impacco a due strati.

2. — CASSETTA APERTA ACCATASTABILE, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 7-15 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di uno o due pezzi uguali, spessi mm. 5, combacianti oppure, per le cassette accatastabili di altezza superiore a cm. 13, intervallati di mm. 15; *fiancate* di uno o due pezzi uguali, spessi mm. 8, combacianti oppure, per le cassette accatastabili di altezza superiore a cm. 13, intervallati di mm. 15; *fondo* di più pezzi trasversali combacianti, spessi mm. 5, inchiodati sotto le fiancate ed uno o due listelli longitudinali esterni aggraffati alle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali oppure, per le cassette accatastabili di altezza inferiore a cm. 13, smussatura delle tavolette estreme del fondo in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale e il bordo smussato della tavoletta. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 20 % del peso lordo nel caso di impacco a un solo strato ed il 15 % nel caso di impacco a due o a tre strati.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli orizzontali esterni, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati esterni della sezione orizzontale dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure, tali misure devono essere ridotte del 20 %.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per i commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può altresì stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della compagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni degli imballaggi ammessi.

Art. 7.

Impacco.

I frutti devono essere impaccati a strati ordinati con disposizione « diagonale ».

Nelle cassettine con coperchio l'impacco deve essere effettuato ad un solo strato per i frutti delle categorie di calibrazione AAA, AA, A e B, e a due strati per i frutti delle categorie di calibrazione C, D ed E.

Nelle cassette aperte accatastabili l'impacco deve essere effettuato ad un solo strato per i frutti delle categorie di calibrazione AAA e AA, a due strati per i frutti delle categorie di calibrazione A e B, a due o tre strati per i frutti della categoria di calibrazione C e a tre strati per i frutti delle categorie di calibrazione *D* ed *E*.

L'impacco dei frutti deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità.

L'uso di materiale d'impacco e l'incartamento dei singoli frutti è obbligatorio per il prodotto di qualifica « extra » e facoltativo per il prodotto esportato senza qualifica. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri importatori, può modificare le condizioni d'impacco e d'avvolgimento dei frutti stabilite nel presente articolo.

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono figurare, nell'ordine di cui sopra, su di una testata, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 3 o 5 se applicato sulle cassettine e di cm. 5 o 7 se applicato sulle cassette accatastabili; le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *e*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Art. 9.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 10.

Controllo.

Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico

e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare pesche deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in zone non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al Centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da zone non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto specificando di questo la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi d'imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di pesche rispedite all'estero da una stazione che non sia Centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella allegata al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire, per le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di pesche devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di pesche che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 26 maggio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 124 del 2 giugno 1938-XVI, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella dei Centri di controllo per l'esportazione delle pesche

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Piemonte	Alba
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Venezia-Mestre Padova
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Imola Ferrara Modena Vignola Massalombarda Lugo Cesena
Toscana	Pisa
Marche	Fano S. Benedetto del Tronto
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina Catania

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1940-XVIII.
Norme speciali tecniche per l'esportazione delle uve da tavola.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;
Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1938-XVI, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle uve da tavola;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle uve da tavola.
Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I grappoli destinati all'esportazione devono essere di peso non inferiore a gr. 100, interi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, con acini di circonferenza non inferiore a mm. 35, bene attaccati al graspo, sani, puliti, asciutti, turgidi, commercialmente maturi, esenti da screpolature, da lesioni, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza o la commestibilità.
Per circonferenza dell'acino si intende quella della sezione massima normale all'asse dell'acino stesso.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da grappoli della stessa varietà.
L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Possono essere distinti con la qualifica « extra » i grappoli che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino bene sviluppati, del peso minimo di gr. 150, naturalmente spargoli o diradati, con acini di circonferenza non inferiore a mm. 45, di buona colorazione in rapporto alla varietà, di sviluppo commercialmente uniforme ed immuni da difetti che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto.

Art. 4.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferite ad ogni grappolo:
per prodotto di qualifica « extra »: 10 % di acini con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qua-

lifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'articolo 2;

per prodotto senza qualifica: 10 % di acini con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, con esclusione di grappoli con acini lesionati o affetti da marciume.

In rapporto a particolari condizioni stagionali, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare, per determinate zone e non oltre il 31 agosto, l'esportazione di grappoli interi di peso inferiore a gr. 100 ma non inferiore a gr. 70.

Art. 5.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle uve possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — CASSETTA APERTA ACCATASTABILE, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 8 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 5; *fondo* di più pezzi longitudinali spessi mm. 5, combacianti o intervallati di mm. 10, inchiodati alle testate e un listello trasversale aggraffato alle fiancate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 30, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali oppure smussatura delle tavolette estreme del fondo in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale e il bordo smussato della tavoletta. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

2. — CASSETTA APERTA ACCATASTABILE, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 8, e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 5; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fondo* di più pezzi trasversali spessi mm. 5, combacianti o intervallati di mm. 10, inchiodati alle fiancate ed un listello longitudinale esterno aggraffato alle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; quattro listelli esterni, larghi millimetri 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali oppure smussatura delle tavolette estreme del fondo in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale e il bordo smussato della tavoletta. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

3. — GABBIETTA TRONCOPIRAMIDALE CON COPERCHIO, avente le seguenti *dimensioni interne*: al bordo superiore, lunghezza cm. 46 e larghezza cm. 28; al fondo, lunghezza cm. 34 e larghezza cm. 16; altezza cm. 17 e le seguenti *caratteristiche*: *testate e fiancate* formate di due listelli orizzontali spessi mm. 8 e di listelli verticali interni spessi mm. 5 che, in entrambe le testate, possono essere sostituiti da una tavoletta dello stesso spessore; *fondo* di tavolette combacianti spesse mm. 5; *coperchio* di cinque listelli longitudinali e di tre listelli trasversali esterni, larghi mm. 30 e spessi mm. 5. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

L'uso della gabbietta troncopiramidale è vietato per la esportazione delle uve di qualifica « extra ».

4. — PANIERE CON MANICO, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti *caratteristiche*: *testate e fiancate* costituite da lamine di legno tranciato intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio; *fondo* e, quando l'imballaggio ne è dotato, *coperchio* di lamine di legno tranciato intrecciate e di due listelli esterni inchiodati in coincidenza delle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 25. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 10 % del peso lordo.

5. — CESTELLO CON MANICO E COPERCHIO, di lamine di legno tranciato o di vimini, del contenuto netto minimo di kg. 4 e massimo di kg. 4,500. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati esterni della sezione orizzontale dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete od in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio od altre essenze dure, tali misure devono essere ridotte del 20 %.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può altresì stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni degli imballaggi ammessi.

Art. 6.

Impacco.

L'impacco dei grappoli deve essere effettuato a regola d'arte ed in modo da occupare la completa capacità dell'imballaggio. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità. Non sono ammesse spezzettature di grappoli ed acini staccati.

E' obbligatorio l'uso di materiale d'impacco atto a proteggere il prodotto. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

Art. 7.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti.

Le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono figurare, nell'ordine di cui sopra, su di una testata, eventualmente

in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata. Le indicazioni possono figurare su di una fiancata o sul coperchio delle gabbiette troncopiramidali, sul coperchio o sul manico dei panieri e dei cestelli, oppure su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13×5, saldamente assicurato all'imballaggio. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 5 se applicato sulle cassette e di cm. 3 se applicato sulle gabbiette troncopiramidali, sui panieri, sui cestelli e sui cartellini; le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quella di cui alla lettera *d*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Art. 8.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 9.

Controllo.

Tutte le spedizioni di uve da tavola dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana.

Chiunque intenda esportare uve da tavola deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in zone non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al Centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da zone non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali, a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi d'imballaggio e le qualifiche di selezione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di uve da tavola rispedite all'estero da una stazione che non sia Centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella allegata al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire, per le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di uve da tavola devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di uve da tavola che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 10.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 11.

Il decreto Ministeriale 28 maggio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 124 del 2 giugno 1938-XVI, portante norme speciali tecniche per l'esportazione dell'uva da tavola, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella dei Centri di controllo per l'esportazione delle uve da tavola

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Piemonte	Alba
Lombardia	Milano
Venezia Tridentina	Merano Trento
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Imola Ferrara Modena Vignola Lugo Cesena
Toscana	Pisa
Marche e Abruzzi (1)	Fano S. Benedetto del Tronto
Abruzzi (2)	Ortona
Molise	Isernia
Campania	Napoli
Puglie	Bari Bisceglie
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina Catania Palermo

(1) Stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara escluse quelle appartenenti a detta linea.
(2) Escluse le stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara non appartenenti a detta linea.

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(3099)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia e alla cattura dei corvi, cornacchie e taccola nel territorio della provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Palermo, intesa ad ottenere l'inclusione dei corvi, delle cornacchie e della taccola tra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 sopra citato, limitatamente al territorio della provincia stessa;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

I corvi, le cornacchie e la taccola vengono annoverati tra gli animali nocivi, limitatamente al territorio della provincia di Palermo.

La caccia e la cattura delle specie medesime sono, pertanto, regolate in tempo di divieto, dall'art. 25 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Esame di perito calligrafo

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 216, il relativo regolamento della stessa data, ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 776;

Decreta:

E' indetto per i giorni 6 e 7 febbraio 1941-XIX l'esame davanti la Commissione, istituita presso questa Corte di appello, ai termini dei sudetti Regi decreti e regolamento, per gli aspiranti alla iscrizione nell'Albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da L. 4, dovranno essere presentate alla cancelleria di questo Collegio entro un mese dalla data del presente decreto, e corredate dell'estratto dell'atto di nascita legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25, del certificato di buona condotta e del certificato di penalità.

Napoli, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il primo presidente: MIGLIACCI

(3129)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 120 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1288;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040-24-115129 in data 26 luglio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 120 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO
del concorso a 120 posti di segretario in prova.

1. Pezzati Vincenzo
2. Sandonà Mario
3. Ferretti Mauro
4. Pistonè Armando
5. Topi Nando
6. Valentini Mario
7. Fusco Armando
8. Micheli Mario
9. Fabbrini Aldo
10. Governo Augusto
11. Giallonardi Ernesto
12. Adami Aldo
13. Nodari Attilio
14. Pazienti Aldo
15. Pintaldi Corrado
16. Iacurto Americo
17. Meconi Silvio
18. Anzivino Romolo
19. Baraggioli Silvio
20. Morini Guido
21. Di Napoli Michele
22. Mei Gino
23. Pittalis Mario
24. Lapi Ezio
25. Deiana Simplicio
26. Petti Mariano
27. Suria Giuseppe
28. Stefanelli Alvaro
29. De Pasquale Giuseppe
30. Pignotti Luigi
31. Battinelli Mario
32. Vannucci Vannino
33. Marenzi Gaetano
34. Piscaglia Ezio
35. Pasculli Nicola
36. Giacomini Aurelio
37. Morellini Mario
38. Servadio Vito
39. Benedetti Renzo
40. Vittoria Luigi
41. Piunti Mattia
42. Manganelli Domenico
43. Pacini Sergio
44. Neri Rolando
45. Guarnieri Mario
46. Serafini Alberto
47. Guerra Enzo
48. Desolati Guido
49. Graziano Silvio
50. Partilora Giorgio
51. Merciai Lelio
52. Oratore Domenico
53. Monaco Alfredo
54. Nelli Silvano
55. Petrella Michele
56. Zocchi Ildo
57. Melchiorre Fernando
58. Melone Nazzareno
59. Nasi Ardilio
60. Cosentino Francesco
61. Pacifico Vittorio Pio
62. Di Bello Furio
63. Placanica Arturo
64. Oliva Marcello
65. Modoni Luigi
66. De Angelis Vincenzo
67. Marra Giuseppe
68. Maggiore Guido
69. Improta Riccardo
70. Lepri Arnaldo
71. Milleri Luigi
72. Cremona Adolfo
73. Pacini Dino
74. Liffredo Giuseppe
75. Rizzo Sergio
76. Siega Gino
77. Cataldi Orlando
78. Silvestri Ennio
79. Vidali Giovanni
80. Adinolfi Attilio
81. Provera Mario
82. Storto Francesco
83. Nardini Bruno
84. Santaniello Carmine
85. Martini Mario
86. Mazzucato Livio
87. Bilanceri Gino
88. De Petris Clivio
89. Peroni Italo
90. Taranto Fausto
91. Quaranta Raffaele
92. Malinverni Aldo
93. Casini Giovanni
94. Giovanardi Rolando
95. Argenti Nicola
96. Cibello Cristoforo
97. Baccichetto Attilio
98. Delfini Giuseppe
99. Calogiuri Umberto
100. La Corte Luigi
101. Marchesi Ugo
102. Giordano Pietro
103. Barth Roberto
104. Bione Paolo
105. Ventrella Francesco
106. Zarzaca Lucio
107. Giaccaglia Umberto
108. Pede Giovanni
109. Spini Bruno
110. D'Andria Ugo
111. Bettollini Giovanni
112. Ceolin Amedeo
113. Fusco Giuseppe
114. Stassano Antonio
115. Ranieri Costantino
116. Pezzano Elio
117. Giribono Mario
118. De Mico Giuseppe
119. Ceccarini Ezio
120. Collura Francesco
121. Pantarelli Vittorio
122. Cambria Mario
123. Galli Manlio
124. Mirabile Mario
125. Tabegna Benedetto
126. Rossi Carlo
127. Ciaramella Gabriele
128. Fassio Fausto
129. Oria Guglielmo
130. Mariotti Luciano
131. Gargaruti Aldo
132. Barecchia William

(3077)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.